

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CGF **(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 16 agosto 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Gianfranco IADECOLA, Dott. Luigi IMPECIATI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Leonardo SALVEMINI, Prof. Mauro SFERRAZZA, Avv. Alessandro ZAMPONE - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1. RICORSO DEL CALC. FERRARIO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

La C.G.F. riunito l'appello n. 1) con l'appello n. 4) della Procura Federale in ordine al calciatore Ferrario Stefano, accoglie in parte il ricorso del calciatore relativamente alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, e respinge il ricorso della Procura Federale, rideterminando, pertanto, la sanzione nella squalifica per mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALCIATORE MAURI STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

3. RICORSO DEL CALC. MAURI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2), 3) e 4), sospende ogni definitiva decisione in punto di rito e di merito, ritenuto che, allo stato degli atti, appare necessario approfondire alcune emergenze istruttorie, visto l'art. 34, comma, 4, C.G.S., dispone ulteriori attività di indagine e di accertamento, a cura di questa stessa Corte, anche mediante audizione personale dei soggetti di interesse, secondo apposito calendario e con garanzia del contraddittorio delle parti.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DI:

- BENASSI MASSIMILIANO;
- MILANETTO OMAR;
- MAURI STEFANO;
- ROSATI ANTONIO;
- ZAMPERINI ALESSANDRO;
- GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.,
- S.S. LAZIO S.p.A.,

NONCHÉ AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DI:

- CASSANO MARIO;
- FERRARIO STEFANO;
- MAURI STEFANO;
- ZAMPERINI ALESSANDRO;
- S.S. LAZIO S.P.A.;
- U.S. LECCE S.P.A.

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

La C.G.F, visto il ricorso in appello della Procura Federale così dispone:

- calciatore Ferrario Stefano: riunito al n. 1) e respinto;
- calciatore Benassi Massimiliano: respinto;
- calciatore Rosati Antonio: respinto;
- U.S. Lecce S.p.A.: respinto;
- calciatore Cassano Mario, riunito al n. 5) e accolto;
- calciatore Milanetto Omar: respinto;
- Genoa F.C. S.p.A.: respinto;
- calciatore Zamperini Alessandro: respinto;
- S.S. Lazio S.p.A. e calciatore Mauri Stefano: riunito al n. 2) e 3): vedi ordinanza interlocutoria.

5. RICORSO DEL CALC. CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 4 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARA LAZIO/GENOA DEL 14.05.2011, E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

La C.G.F., riunito l'appello n. 5) con l'appello n. 4) della Procura Federale in relazione alla posizione del calciatore Cassano Mario, accoglie in parte il ricorso del calciatore annullando la sanzione inflitta per l'incontro Lecce/Lazio del 22.5.2011; accoglie altresì l'appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011, e, pertanto, ridetermina la sanzione inflitta ai sensi dell'art. 7, commi, 1, 2 5 e 6 C.G.S., secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, in mesi 6 di squalifica.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 agosto 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete